

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 13 settembre 2012 n. 217.

1. **L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e oggetto di successive modificazioni, che, in funzione del coordinamento della finanza pubblica, ha fissato limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale, ha natura di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto norma che incide sulla spesa per il personale**, la quale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente (1). In particolare, la natura di **principio fondamentale** in materia di coordinamento della finanza pubblica **va ascritta alla norma che pone il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento (successivamente elevato al 50 per cento) delle spese correnti; tale conclusione va estesa anche alla norma che limita la possibilità di assunzioni per i restanti enti**, la quale obbedisce alla medesima *ratio* di contenimento della spesa pubblica per il personale.

2. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 25, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007), il quale, nell'eccettuare i dipendenti in aspettativa retribuita dal calcolo che porta all'applicazione delle deroghe al regime delle assunzioni di cui all'art. 12, comma 29, della legge regionale n. 17 del 2008, in funzione del concorso delle autonomie locali al rispetto del patto di stabilità – contrasta con l'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, giacché, una volta determinatasi l'assunzione in deroga, la spesa per il personale viene ad aumentare, anche in ragione dell'assunzione operata, rimanendo appunto intatta quella per i dipendenti in aspettativa retribuita.

3. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 28, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, il quale prevede una serie di assunzione con contratti a termine, perpetuando una modalità di assunzione del personale per porre rimedio alle carenze di organico – e, dunque, a situazione normalmente prevedibile – che fa del contratto a termine un modulo ordinario di assunzione del personale della pubblica amministrazione e non già forma contrattuale riservata, per l'appunto, ad esigenze eccezionali e straordinarie. Tale norma contrasta con il parametro interposto di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, e consente l'assunzione a termine esclusivamente in presenza e in risposta "ad esigenze temporanee ed eccezionali". Inoltre, è violato anche l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni, poiché il divieto di assunzione stabilito in tale disposizione, dalla già riconosciuta natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, viene aggirato con la stabilizzazione dei contrattisti.